Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3 – D*efinizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 4– *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Articolo 5 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15, DL 34/2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, (o al concessionario, **o Società in house)** la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 01/10/2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, (o concessionario, **o Società in house)** mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

2 bis. Il Comune di Pescara, in qualità di Ente impositore, avrà la facoltà di incaricare, per la gestione delle istanze di definizioni agevolata, il concessionario della riscossione o società in house; (**)

3. Il Comune (o il concessionario o società in house) entro il **15/11/2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) **versamento in unica soluzione entro il 15/12/2019 (*)**;

b) **versamento in 6 rate (come da piano di ammortamento che sarà allegato al provvedimento) scadenti il 15 dei mesi di dicembre 2019, giugno 2020, ottobre 2020, febbraio 2021, giugno 2021 e settembre 2021** (*);

c) **versamento in 10 rate (come da piano di ammortamento che sarà allegato al provvedimento) scadenti il 15 dei mesi di dicembre 2019, aprile 2020, giugno 2020, agosto 2020, ottobre 2020, Dicembre 2020, febbraio 2021, aprile 2021, giugno 2021 e settembre 2021**; (*)

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo in coerenza a quanto previsto dalla legge per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

d) versamento nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 15 dicembre 2019, il 15 dei mesi di febbraio, marzo aprile, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2019. E per il 2020 il 15 dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto, settembre.; (***)

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. **Le sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, in caso di ritardato pagamento, ivi compresa l'inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza (a tal fine verrà preso come riferimento il giorno di valuta del beneficiario)**; (**)

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. **La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare unicamente l'intero carico tributario oggetto dell'ingiunzione e non le singole partite in essa descritte. (*)**

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

(*) modificazione emendamento n. 1

(**) modificazione emendamento n. 3

(***) emendamento 4

(****) sub emendamento 1/4

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal concessionario o **società in house**) (**), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (o il concessionario o **società in house**) (**) relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.